

REGIO DECRETO 1680/1991, del 15 novembre, mediante il quale si sviluppa la nona disposizione aggiuntiva della Legge 16/1985, del 25 giugno, sul Patrimonio Storico Spagnolo, riguardante la garanzia dello Stato per le opere d'interesse culturale (Bollettino Ufficiale dello Stato del 28 novembre 1991).

La nona disposizione aggiuntiva della Legge 16/1985, del 25 giugno, sul Patrimonio Storico Spagnolo, introdotta dalla prima disposizione aggiuntiva della Legge Finanziaria per il 1989 n. 37/1988, del 28 dicembre, istituisce "la garanzia dello Stato per le opere d'interesse culturale" e autorizza i Ministri della Cultura e dell'Economia e delle Finanze a proporre il Regio Decreto mediante il quale si disciplinano la procedura e i requisiti per la formalizzazione di tale impegno e le modalità per l'eventuale esecuzione dello stesso.

Pertanto, su proposta dei Ministri della Cultura e dell'Economia e delle Finanze, con il parere favorevole del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri riunitosi il giorno 15 novembre 1991,

DISPONGO:

Articolo 1.º 1. Ai sensi della nona disposizione aggiuntiva, primo comma, della Legge 16/1985, del 25 giugno, sul Patrimonio Storico Spagnolo, lo Stato può impegnarsi a erogare un risarcimento per la distruzione, perdita, sottrazione o danno di tutte le opere aventi un importante valore artistico, storico, paleontologico, archeologico, etnografico, scientifico o tecnico, cedute temporaneamente per la loro esposizione pubblica a musei, biblioteche o archivi statali e di competenza esclusiva del Ministero della Cultura e dei suoi Organismi Autonomi¹.

2. Ai sensi di questa disposizione, la Fondazione Collezione Thyssen-Bornemisza ha la stessa considerazione dei musei indicati al punto precedente².

3. La formalizzazione dell'impegno dello Stato viene effettuata di volta in volta dal Ministro della Cultura, su richiesta dell'entità cessionaria.

In tale accordo si devono precisare l'opera o le opere alle quali si fa riferimento, l'importo, i requisiti di sicurezza e di tutela richiesti e le obbligazioni a carico degli interessati.

4. Il limite massimo dell'impegno relativo a un'opera o a un insieme di opere per la loro esposizione in una stessa mostra, nonché il limite dell'importo complessivo accumulato in virtù degli impegni dello Stato devono essere stabiliti dalle leggi finanziarie annuali³.

¹ Disposizione aggiuntiva della Legge Finanziaria per il 1989 n. 37/1989, del 28 dicembre, della quale è stato adottato un nuovo testo mediante la Legge 42/1994, del 30 dicembre, sulle misure fiscali, amministrative e di carattere sociale (disposizione aggiuntiva 1^a).

² Il 2º comma della quattordicesima Disposizione Aggiuntiva della Legge Finanziaria per il 1998 n. 65/1997, del 30 dicembre, stabilisce che la Garanzia dello Stato può essere applicata alle mostre organizzate dalla Società Statale per la Commemorazione del Centenario di Filippo II e di Carlo V, celebrate presso istituzioni dipendenti dall'Amministrazione Generale dello Stato.

³ La Legge Finanziaria per il 1998 n. 65/1997, del 30 dicembre, al 1º comma della quattordicesima Disposizione Aggiuntiva, stabilisce che gli impegni assunti temporaneamente per l'esposizione presso le istituzioni di competenza esclusiva del Ministero dell'Istruzione e della Cultura e dei suoi organismi autonomi (comprese le istituzioni equiparate) non possono superare un importo accumulato al 31 dicembre superiore ai 30.000 milioni di peseta. Si aggiunge che il limite massimo degli impegni specifici assunti per la prima volta nel 1998 per opere o insiemi di opere destinate alla loro esposizione in una stessa mostra è di 10.000 milioni di peseta.

Art. 2.º Possono richiedere al Ministero della Cultura la concessione della garanzia dello Stato per le opere aventi un importante interesse culturale i Musei, le Biblioteche o gli Archivi statali di competenza esclusiva del Ministero della Cultura e dei suoi Organismi Autonomi o entità equiparate⁴ cessionari delle opere alle quali fa riferimento il 1º comma dell'articolo precedente.

2. Nella richiesta si devono riportare i seguenti dati:

a) La durata della mostra e il luogo della stessa.

b) La descrizione delle opere, giustificandone l'interesse artistico, culturale, scientifico o tecnico.

c) Il valore di ogni opera dichiarato dal cedente e accettato dal Direttore dell'Istituzione che presenta la richiesta. Qualora intervenissero estimatori o periti, si dovrà allegare una copia della valutazione effettuata dagli stessi.

d) Le procedure previste per la realizzazione delle relazioni sullo stato di conservazione delle opere prima della loro consegna all'istituzione cessionaria e al momento della restituzione al cedente.

e) Le misure di conservazione e di sicurezza adottate nell'imballaggio, trasporto e durante l'esposizione delle opere, con l'indicazione esplicita del valore massimo delle opere che verranno trasferite con un solo trasporto.

f) Le assicurazioni stipulate, o che si prevede di stipulare, a copertura delle somme non coperte dalla garanzia ai sensi dell'articolo 6.2 di questo Regio Decreto, nonché tutte le garanzie analoghe a quella statale eventualmente concesse da altre Amministrazioni Pubbliche.

3. L'istituzione richiedente deve presentare un documento nel quale si attesta l'accettazione da parte del cedente dell'opera degli estremi contenuti nella richiesta, nonché l'accettazione esplicita del cedente del presente Regio Decreto e di tutte le ulteriori norme che disciplinano la garanzia dello Stato per le opere d'interesse culturale.

Art. 3.º 1 La Direzione Generale delle Belle Arti e degli Archivi può comunicare all'istituzione cessionaria le eventuali condizioni complementari che ritenga pertinenti affinché quest'ultima dichiari per iscritto la propria accettazione delle stesse.

2. La Giunta di Qualificazione, Valutazione ed Esportazione dei Beni del Patrimonio Storico Spagnolo può fornire le indicazioni pertinenti circa le questioni che le vengono sottoposte in materia dal Direttore Generale delle Belle Arti e degli Archivi.

3. La Direzione Generale delle Belle Arti e degli Archivi deve comunicare le richieste di garanzia dello Stato per le opere aventi un importante interesse culturale ed eventualmente proporrà al Ministro della Cultura l'assunzione degli impegni.

4. Nell'Ordine di concessione della garanzia si deve indicare l'impegno dello Stato di erogare un risarcimento per la distruzione, perdita, sottrazione o danno delle opere riportate nella richiesta, in base ai valori e alle condizioni stabilite nella stessa, fra le quali sono eventualmente comprese quelle complementari alle quali fa riferimento il 1º comma di questo articolo.

Art. 4.º 1. La concessione della garanzia dello Stato obbliga l'istituzione cessionaria all'adempimento di quanto stabilito nello stesso Ordine di concessione.

⁴ Si vedano l'articolo 1, 2º comma, del presente Regio Decreto e il punto numero 2.

2. Inoltre, in caso di distruzione, perdita, sottrazione o danno di un'opera, l'istituzione cessionaria deve:

a) Comunicare il fatto al Ministero della Cultura con carattere immediato, indicando informazioni dettagliate delle sue circostanze e conseguenze.

b) Adottare le misure necessarie per minimizzare il più possibile gli effetti dello stesso.

Art. 5.º La garanzia dello Stato non copre la distruzione, perdita, sottrazione o danno delle opere dovute a:

a) Vizio proprio o qualità intrinseca del bene oggetto di garanzia.

b) Il semplice passare del tempo.

c) L'azione o l'omissione deliberata del cedente dell'opera, dei suoi dipendenti o agenti.

d) La confisca, requisizione, sequestro dell'opera o misure simili promosse da terzi e concesse dall'organo competente.

e) Esplosione nucleare.

Art. 6.º 1. L'importo dei risarcimenti eventualmente derivati dall'impegno assunto dallo Stato è determinato in base alle seguenti norme:

1ª. Per perdita, sottrazione o distruzione dell'opera, il Ministero della Cultura pagherà al cedente della stessa un importo uguale al valore dell'opera dichiarato nella richiesta e riconosciuto nell'Ordine di concessione della garanzia dello Stato.

2ª. Per danno dell'opera, il risarcimento comprenderà: a) il costo ragionevole del restauro dell'opera stabilito di comune accordo fra il cedente e il Ministero della Cultura o, in mancanza di tale accordo, quello determinato da un Perito accettato da entrambe le parti, e b) una somma uguale alla svalutazione del valore di mercato dell'opera, dopo il restauro, somma che deve essere stabilita di comune accordo fra il cedente e il Ministero della Cultura o, in mancanza di tale accordo, quella determinata da un Perito accettato da entrambe le parti. La somma di tale risarcimento non può superare il valore dell'opera dichiarato nella richiesta e riconosciuto nell'Ordine di concessione della garanzia dello Stato.

2. La garanzia concessa dallo Stato per opere che fanno parte di una stessa mostra non prevede risarcimenti per la distruzione, perdita, sottrazione o danno di tali opere fino al limite di:

- I primi 2.000.000 di peseta [12.020,24 €] quando il valore complessivo delle opere garantite dallo Stato per la mostra non supera i 250.000.000 di peseta [1.502.530,26 €].

- I primi 3.500.000 di peseta [21.035,42 €] quando il valore complessivo delle opere garantite dallo Stato per la mostra supera la somma compresa fra 250.000.000 [1.502.530,26 €] e 1.250.000.000 di peseta [7.512.651,30 €].

- I primi 6.000.000 di peseta [36.060,73 €] quando il valore complessivo delle opere garantite dallo Stato per la mostra supera la somma compresa fra 1.250.000.000 [7.512.651,30 €] e 2.500.000.000 di peseta [15.025.302,61 €].

- I primi 10.000.000 di peseta [60.101,21 €] se il valore complessivo delle opere garantite dallo Stato per la mostra supera i 2.500.000.000 di peseta [15.025.302,61 €].

Art. 7.º Ogni parte deve soddisfare gli onorari maturati per la consulenza dei rispettivi tecnici. Gli onorari dei Periti designati di comune accordo sono a carico del Ministero della Cultura e del cedente dell'opera per metà uguali.

Art. 8.º L'Amministrazione dello Stato, dopo l'erogazione del risarcimento, può:

a) Riversare sull'istituzione cessionaria la somma pagata quando la distruzione, perdita, sottrazione o danno dell'opera si è prodotta a causa dell'inadempimento di quanto stabilito nell'Ordine di concessione della garanzia, della negligenza grave o dolo di tale istituzione, o

b) Esercitare i diritti e le azioni che a causa del sinistro spettano all'istituzione cessionaria e al cedente dell'opera nei confronti di qualsiasi persona diversa da questi ultimi, ritenuta responsabile dello stesso e fino al limite del risarcimento.

L'Amministrazione non ha diritto al subentro contro gli addetti all'imballaggio, al trasporto o qualsiasi altra persona o Entità addetta alla manipolazione, al trasporto e all'installazione delle opere, salvo quando la distruzione, perdita, sottrazione o danno delle stesse è stato causato da negligenza o dolo.

Art. 9.º In caso di recupero dell'opera perduta o sottratta, il cedente può conservare il proprio diritto sulla stessa, previo rimborso all'Amministrazione dello Stato del risarcimento percepito e aggiornato in base all'Indice di Prezzi al Consumo pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica.

DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

Prima.- La concessione della garanzia dello Stato, con una vigenza superiore a un anno, per le opere d'interesse culturale si effettua in base alle seguenti condizioni:

1. L'applicazione delle percentuali alle quali fa riferimento l'articolo 61 del testo unico della Legge Finanziaria Generale approvato dal Regio Decreto Legislativo 1091/1988, del 23 settembre, si effettua in base alla somma stabilita dalla legge Finanziaria come limite dell'importo accumulato degli impegni che possono essere stipulati in un anno.

2. Lo Stato, di comune accordo con il cedente delle opere, può limitarsi a garantire:

a) Una percentuale del valore delle opere per il periodo della loro esibizione presso le strutture dell'istituzione cessionaria. I risarcimenti derivati da tali impegni si determinano ai sensi dell'articolo 6º di questo Regio Decreto, ma la somma da pagare da parte dell'amministrazione deve essere proporzionale alla percentuale del valore di ogni opera coperta dalla garanzia dello Stato.

b) Una percentuale del valore complessivo delle opere cedute dallo stesso cedente.

L'importo complessivo garantito per queste opere rappresenta il limite massimo dei risarcimenti derivati da tali impegni che si determineranno ai sensi dell'articolo 6º di questo Regio Decreto.

3. Si può preservare la possibilità di aggiornare il valore delle opere stimato dal cedente, anche se tale aggiornamento può produrre effetti solo dopo la sua accettazione da parte del cedente, del Direttore dell'istituzione cessionaria e del Ministero della Cultura.

Seconda. - La concessione e l'applicazione della garanzia dello Stato per le opere della collezione Thyssen-Bornemisza si effettua in base alle condizioni del contratto sottoscritto fra il Regno della Spagna e la "Favorita Trustees Limited", e autorizzato dal Regio Decreto 1525/1988, del 16 dicembre, che stabilisce le

condizioni per l'installazione in Spagna della parte principale della collezione Thyssen-Bornemisza.

DISPOSIZIONI FINALI

Prima.- Si autorizzano i Ministri della Cultura e dell'Economia e delle Finanze ad aggiornare, mediante Ordine congiunto, le somme stabilite nell'articolo 6.2 di questo Regio Decreto.

Seconda.- I Ministri della Cultura e dell'Economia e delle Finanze possono emanare le disposizioni necessarie per lo sviluppo del presente Regio Decreto nell'ambito delle loro rispettive competenze.

Terza.- Il presente Regio Decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul "Bollettino Ufficiale dello Stato".

